

Torino, 27/04/2020

OGGETTO: nota esplicativa e interpretativa al Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020, elaborata e redatta dal CONI Piemonte.

Il DPCM del 26/04/2020 disciplina lo sport e l'attività motoria nei seguenti articoli:

- art. 1 lettera f) *“non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”;*
- art. 1 lettera g) *“sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva”;*
- art. 1 lettera i) prima parte: *“sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico...”;*
- art. 1 lettera u) *“sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi”.*

Da ricordare anche quanto disposto dall’art. 3 comma 2: *“ Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”*

Tali disposizioni hanno efficacia dal 04/05/2020 fino al 17 maggio 2020.

Ciò significa che da oggi e fino al 17/05/2020 (salvo ulteriori o differenti provvedimenti e salvo diverse disposizioni emanate a livello Regionale):

- A. sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina ex art. 1 lettera g prima parte e lettera i) prima parte;
- B. gli impianti sportivi non sono utilizzabili in quanto sono sospese le relative attività ex art. 1 lettera u, salvo il caso degli allenamenti previsti dall'art. 1 lettera g;

Quindi l'impianto non è utilizzabile e non si possono fare corsi, ritrovi o allenamenti; le attività sportive dell'impianto sono sospese; possono accedere per gli allenamenti solo gli atleti previsti dall'art. 1 lettera g, nel qual caso la società deve rispettare le linee guida (che ad oggi non sono ancora state emanate).

Per meglio chiarire, ad esclusione degli atleti di cui alla lettera g:

- l'impianto non è utilizzabile e le attività sportive dell'impianto sono sospese;
- master, soci, amatori e atleti non possono accedere all'impianto né utilizzarlo;
- non si può accedere né utilizzare l'impianto neppure al mattino presto, neppure per utilizzare le proprie attrezzature sportive private depositate presso l'impianto e neppure in assenza di altri utenti;

- C. sono consentiti gli allenamenti (e quindi l'utilizzo dell'impianto) alle seguenti condizioni:
- a) discipline sportive individuali;
 - b) atleti, professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali;
 - c) rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
 - d) impianto a porte chiuse;
 - e) rispetto delle emanande Linee-Guida.

Quindi l'impianto è utilizzabile solo per tali allenamenti e si possono allenare solo gli atleti riconosciuti di interesse nazionale con le previsioni ed i limiti sopra indicati.

Per meglio chiarire:

- non sono ancora ammessi gli allenamenti degli sport di squadra e quindi non si possono allenare atleti degli sport di squadra, né possono essere utilizzati gli impianti per gli sport di squadra;
- CONI, CIP e Federazioni devono individuare gli atleti di interesse nazionale che quindi possono svolgere gli allenamenti;
- negli allenamenti consentiti deve comunque essere rispettato il distanziamento di metri e il divieto di assembramento (quindi ad esempio per sport di combattimento, è consentito l'allenamento singolo ma non il combattimento);
- essendo consentito l'allenamento, dovrebbe essere consentita anche la presenza del tecnico e del personale di supporto e sicurezza dell'atleta che si allena, sempre nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
- per ulteriori chiarimenti sulle modalità degli allenamenti consentiti e del relativo utilizzo degli impianti, occorre attendere le Linee Guida;

- D. è consentita attività motoria e sportiva all'aperto con la distanza di due metri;
quindi è possibile fare corsa, bicicletta, esercizi all'aria aperta rispettando la distanza interpersonale di due metri, senza creare gruppi e assembramenti e senza accedere all'impianto sportivo, quindi l'atleta da casa propria può andare a correre o in bicicletta o a fare esercizi all'aperto ma poi deve tornare alla propria dimora senza accedere all'impianto o alla società sportiva.

Si raccomanda a tutti di rispettare le disposizioni del DPCM.

La violazione delle norme prescritte dal DPCM comporta la responsabilità penale e anche civile di coloro che, anche con condotte omissive, violano tali disposizioni.

In particolare, in caso di violazione delle suddette norme, la responsabilità ricade sia sul soggetto che direttamente attua (anche con omissione) la condotta vietata, sia su Presidenti, responsabili tecnici e/o di settore, Medici sociali e/o responsabili sanitari.

Le disposizioni hanno efficacia dal 04/05/2020 fino al 17 maggio 2020, salvo ulteriori o differenti provvedimenti e salvo diverse disposizioni emanate a livello Regionale.

CONI
Comitato Regionale Piemonte